

Comune di Bitonto



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 103 in data 08/09/2020

INDICE – SOMMARIO

PREMESSE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1	OGGETTO
Art. 2	DEFINIZIONI
Art. 3	AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 5	DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6	DPIA
Art. 7	INFORMATIVA

CAPO III – SUPERVISORE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ED ALTRI RUOLI

Art. 8	SUPERVISORE - COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 9	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Art. 10	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Art 11	PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO
Art. 12	NOMINA DEGLI AUTORIZZATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art 13	ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 14	MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 15	OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Art. 16	MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI
Art. 17	ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA
Art. 18	INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
Art. 19	DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 20	SICUREZZA DEI DATI
Art. 21	SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 22	UTILIZZO DI TELECAMERE MOBILI – FOTO-TRAPPOLE
Art. 23	UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI (BODYCAM)
Art. 24	VIDEOSORVEGLIANZA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATI BIOMETRICI
Art. 25	VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE DRONI
Art. 26	PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
Art. 27	LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI
Art. 28	DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 29	COMUNICAZIONE DEI DATI

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE

Art. 30	TUTELA
Art. 31	MODIFICHE REGOLAMENTARI

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32	PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO
Art. 33	TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art. 34	RINVIO DINAMICO
Art. 35	ENTRATA IN VIGORE

PREMESSE

L'impianto di videosorveglianza installato sul territorio del Comune di Bitonto, consta di n. **60** telecamere, deputate alla videosorveglianza, con una piattaforma di videogestione centralizzata consultabile dalla Polizia Locale del Comune di Bitonto, e su istanza e **previa convenzione scritta**, da ogni Corpo di polizia e sicurezza interessato alla ricostruzione di eventi, collegati alla commissione di reati o comunque di condotte illecite, o di comportamenti non consoni al rispetto del decoro urbano e della convivenza civile.

Maggiori informazioni in merito al trattamento dei dati personali possono essere reperite sul sito istituzionale del Comune nella sezione privacy insieme con la **planimetria di tutte le installazioni** presenti sul territorio comunale.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Bitonto, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, affinché lo stesso venga effettuato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali.
2. In particolare, il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza sarà effettuato in conformità ai principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 – in seguito "Regolamento" o "RGPD" e in generale nell'ottica della privacy by design e by default con l'adozione, da parte del Titolare del trattamento delle misure tecnico - organizzative adeguate a perseguire la sicurezza del trattamento.
3. Dettaglia, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. In particolare, il presente regolamento:
 - individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Bitonto o da esso gestiti e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati con i relativi ambiti di potere;
 - definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Bitonto sono individuati con delibera di Giunta Comunale, organo delegato altresì – previa istanza del Comandante della Polizia Locale nonché in ottemperanza ed entro i limiti, il contesto e le modalità di quanto disposto dal presente regolamento e dalle leggi ivi applicabili - all'attivazione di nuovi strumenti e tecnologie integrativi all'attuale sistema di videosorveglianza, unitamente al controllo sulla idoneità delle misure di sicurezza adeguate. ~~In particolare~~In particolare, compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente Regolamento, fra cui l'adozione di atti che descrivano nello specifico i trattamenti di dati effettuati dal Titolare e la definizione di ogni ulteriore e specifico elemento ritenuto utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed entro i limiti da quest'ultimo imposti, ivi comprese le finalità del trattamento.

La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente articolo con apposito provvedimento di organizzazione ogni qualvolta venga adottato o tolto un trattamento o lo stesso subisca variazioni rilevanti. Detti atti andranno di volta in volta ad integrare il presente Regolamento.

Gli impianti:

- riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- consentono unicamente riprese video o fotogrammi;
- sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati con delibera di Giunta Comunale;
- sono dotati delle caratteristiche tecniche nel rispetto della normativa vigente.

Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, individuabili con delibera di Giunta ed entro i limiti del presente Regolamento e delle leggi ivi applicabili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comando di Polizia Locale di Bitonto oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate nell'**art. 3** del presente regolamento.

5. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Bitonto potrà essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana e controllo della circolazione veicolare, individuate con delibera di Giunta Comunale, entro i limiti del presente Regolamento e delle leggi ivi applicabili. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Nel presente documento verrà altrimenti indicato come RGPD, acronimo di "Regolamento Generale Protezione Dati";
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- **D. Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
- **art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471 "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia";
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della Legge n. 38/2011, ed in particolare, art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010
- **Guideline 3/2019** on processing of personal data through video device 10 luglio 2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **“dato personale”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione, mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) **“profilazione”**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- d) **“pseudonimizzazione”**, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) **“titolare del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- f) **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati per conto del titolare del trattamento;
- g) **“dati biometrici”**: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
- h) **“banca di dati”**: il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione

- ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- i) **“Supervisore del sistema di videosorveglianza”**: il soggetto che ha la responsabilità organizzativa del sistema di videosorveglianza con ruolo di coordinamento ed individuato con specifico atto di nomina tramite decreto sindacale, identificato nel Comandante della Polizia Locale;
 - j) **“Autorizzato del trattamento”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e in tal senso preventivamente istruita;
 - k) **“interessato”**: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati
 - l) **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - m) **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - n) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - o) **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - p) **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
 - q) **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato dall'Ente, con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali;
 - r) **“DPIA”**: acronimo di “Data Protection Impact Assessment”, è la procedura di valutazione d'impatto della protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD;

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Bitonto - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché, previa convenzione scritta, a quella di altre forze

dell'ordine e/o di sicurezza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati al controllo per assicurare la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03 nonché per compiere attività ispettive e/o sanzionatorie, ed altresì per svolgere particolari funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali del Comando della Polizia Locale sarà posizionata adeguata postazione di lavoro per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Possono essere installati, previa delibera di Giunta e nei limiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada, nonché sistemi di videoripresa a bordo di droni.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro. Si rimanda al successivo art. 21.
5. I sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli. Prima dell'attivazione è necessario procedere con una DPIA.
6. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o eventuali altre persone coinvolte.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Bitonto, in particolare, dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale e, previa convenzione scritta, presso i locali di altre forze dell'Ordine costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.
3. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs. 267/2000;
 - b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Locale, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f) monitorare i flussi di traffico e monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato;
 - g) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - h) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
5. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di

installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area videosorvegliata.

6. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente, ad ogni modo la risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni, ecc. La risoluzione sarà alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana.
7. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
8. Il presente Regolamento si applica anche agli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale che, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali. Gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni relative al codice della strada, solo se omologati. Le violazioni devono essere esclusivamente accertate tramite personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi di legge.
9. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve le necessità ai fini di giustizia.
10. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana ed in particolare:
 - a) a prevenire e reprimere/sanzionare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico ed i flussi veicolari;

- e) per controllare scariche di sostanze pericolose ed “eco-piazzole” per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l’orario di deposito; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
 - f) in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
 - g) per tutelare un diritto in sede giudiziale.
11. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 5 – DIRETTA VISIONE DELLE IMMAGINI

1. Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia Locale è realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana (nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il titolare o il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza previamente nominati responsabili del trattamento, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 6 – DPIA

1. Il Comune di Bitonto, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (nota anche come DPIA – Data Protection Impact Assessment) ai sensi dell'art. 35, comma 3, lettera c) del RGPD e delle eventuali notifiche al Garante Privacy Italiano, ove prescritte. La documentazione attestante la corretta esecuzione della DPIA viene conservata presso la sede del Comando della Polizia Locale.

Art. 7 – INFORMATIVA

1. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli così come individuati dalle "Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices" del 10 luglio 2019 a cura dello European Data Protection Board.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs 51/2018 contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al successivo art. 18.

CAPO III – SUPERVISORE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ED ALTRI RUOLI

Art. 8 – IL SUPERVISORE: IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

1. Il comandante della Polizia Locale è designato ex art. 2-quaterdecies del nuovo Codice Privacy per iscritto dal Sindaco, quale Supervisore del trattamento, posizione apicale del servizio di videosorveglianza per le seguenti funzioni e compiti:
 - cura l'informativa di cui agli artt. 13-14 del RGPD;

- individua e designa con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi perimetri di azione, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 RGPD; detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Titolare del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati; il Supervisore controllerà che ogni autorizzato abbia i poteri necessari a trattare i dati nei limiti dei perimetri di azioni prestabiliti per ognuno;
- provvede alla designazione dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 RGPD che tratteranno i dati in nome e per conto del Titolare, avendo cura di adeguare la lista relativa al loro aggiornamento;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- assiste il Titolare al fine di consentire di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- evade quanto prima e, comunque, entro 15 i tempi previsti dalle norme vigenti, giorni le richieste di reclami o esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente muovendo tempestiva istanza alla Giunta;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione

della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente muovendo tempestiva istanza alla Giunta;

- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD, secondo le procedure operative per la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach) e del registro delle violazioni;
- assiste il Titolare, previa consultazione con il Responsabile della Protezione dei dati, nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati, designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;

- vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
- individua ed istruisce un numero delimitato di soggetti autorizzati (persone autorizzate al trattamento) sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Saranno altresì individuati diversi livelli di accesso in funzione delle specifiche mansioni attribuite, distinguendo coloro i quali sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti abilitati ad effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, etc.) secondo il modello allegato 1;
- impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso: a tal fine implementa misure di sicurezza adeguate al tracciamento degli accessi e delle attività;
- con cadenza annuale, nell'ambito dell'organizzazione del Titolare del trattamento, redige una relazione relativa all'impiego e all'efficacia del sistema di videosorveglianza e di videocontrollo e, quando necessario, formula istanza alla Giunta per implementare con nuovi sistemi e tecnologie l'impianto di videosorveglianza.
- assiste il Titolare nell'individuazione dei siti per cui si rende necessario il ricorso all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e nella determinazione dei tempi di conservazione delle immagini, delle videoriprese e dei dati di geolocalizzazione.

Art. 9 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. È consentito il ricorso a responsabili del trattamento prevedendo l'esternalizzazione totale o parziale della gestione tecnica manutentiva degli impianti di video sorveglianza.
2. Il responsabile, previa verifica della garanzia e competenza da parte dell'Ente e relativa designazione ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli autorizzati del materiale trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile e garantendo idonee misure di sicurezza.

ART.10 – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Il Comune di Bitonto provvede, in conformità agli obblighi di cui all'art. 37 del RGPD, alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO), il quale, a norma dell'art. 38 del RGPD, è tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Art. 11 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente agli autorizzati del trattamento e al Supervisore.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale (o da soggetto da lui delegato) previa richiesta scritta degli stessi con adeguata motivazione o in caso di necessità da parte di quest'ultimo.
3. Il Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli autorizzati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 12 – NOMINA DEGLI AUTORIZZATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comandante designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incarica, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. Gli autorizzati andranno designati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. In particolare, i soggetti autorizzati devono:
 - per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
 - mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
 - custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Supervisore;
 - mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
 - conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
 - fornire al Supervisore ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.
 - conoscere e seguire le politiche fornite con l'ultima versione del Manuale Operativo Privacy nonché le procedure adottate dal Comune in relazione agli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali.

4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Supervisore.
5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.
6. Eventuali soggetti che svolgono mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati dal Titolare.
7. Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 13– ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Supervisore e agli autorizzati, come indicati nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO IV – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati su uno dei presupposti di liceità previsti dal Regolamento UE 679/2016;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale è costituito da telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni della Giunta Comunale.
 3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione.
 4. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
 5. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. Al termine del periodo di conservazione, le immagini saranno cancellate mediante sovra-registrazione automatica.
 6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.
 7. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa idonea e documentata giustificazione, da conservare presso la sede del Comando della Polizia Locale.

8. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
9. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.
10. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Per ogni impianto di videosorveglianza il titolare del trattamento dovrà conservare la seguente raccolta di documenti\informazioni:
- i contratti che regolano i rapporti per:
 - l'installazione degli impianti;
 - la manutenzione degli impianti;
 - il portierato;
 - la vigilanza;
 - se presente, anche i contratti relativi alla:
 - manutenzione dell'hardware della centrale operativa;
 - manutenzione del software della centrale operativa;
 - la gestione da parte di terzi della centrale operativa;
 - gli eventuali contratti di:
 - affitto di immobili nei quali siano presenti impianti di videosorveglianza;
 - la gestione di videosorveglianza conto terzi;
 - la gestione di videosorveglianza da parte di terzi.
 - documentazione tecnica:
 - omologazioni degli apparati;
 - manuali tecnici degli apparati.
 - per ogni edificio vanno raccolte le:
 - planimetrie con la localizzazione degli impianti e delle postazioni di lavoro:
 - posizione delle telecamere e loro orientamento;
 - posizione delle postazioni di lavoro;
 - dati tecnici degli impianti;
 - periodo di accensione delle telecamere:
 - sempre attive;
 - fasce orarie predefinite;
 - su allarme;
 - periodo di accensione dei registratori:
 - sempre attive;
 - fasce orarie predefinite;
 - su allarme;
 - modalità di visualizzazione delle immagini:
 - locale;
 - remota;
 - modalità di registrazione delle immagini:

- locale;
 - remota;
- modalità di trasmissione locale di immagini:
 - cavo;
 - Wi-Fi;
- modalità di trasmissione remota di immagini:
 - su rete privata;
 - su rete pubblica;
 - con crittografia;
- segnalazione remota di malfunzionamento;
- aree di ripresa:
 - esterna;
 - interna;
 - aree particolari.
- per ogni telecamera vanno raccolti i dati che la caratterizzano:
 - fissa, brandeggiabile;
 - b/n, colori;
 - analogica, digitale;
 - visibile, infrarosso;
 - eventuale possibilità di zoom;
 - evidenze relative alla manutenzione periodica;
 - evidenze relative a malfunzionamenti.
- per ogni registratore vanno raccolti i dati in merito a:
 - software installato;
 - funzionalità disponibili;
 - modalità di gestione della programmazione;
 - modalità di gestione della registrazione;
 - apparati per la sicurezza fisica.
- procedure per garantire la sicurezza; devono comprendere la:
 - progettazione, installazione e collaudo di nuovi impianti;
 - manutenzione e segnalazione dei guasti;
 - gestione delle variazioni degli impianti;
 - gestione delle variazioni dei layout degli edifici;
 - gestione delle variazioni della posizione delle postazioni di lavoro;
 - gestione dell'accesso alle immagini per l'esercizio dei diritti degli interessati e mascheramento dei dati di terzi;
 - gestione dell'accesso alle immagini per l'attività di verifica ispettiva;
 - gestione dell'accesso alle immagini per evadere le richieste dalle autorità;
 - gestione dei tempi di conservazione.
 - gestione dei sistemi di tracciamento.

ART. 15 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori autorizzati/ responsabili al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Supervisore.

ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
2. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
3. L'accesso alle immagini da parte del titolare, dei responsabili del trattamento e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.
4. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Supervisore e dagli autorizzati del trattamento dei dati.
5. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
6. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.

7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
- al Comandante della polizia locale ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia, previa richiesta scritta al Supervisore;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Bitonto ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato in quanto oggetto di riprese.
8. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente, previo oscuramento di volti e dati riconducibili ad altri soggetti.
9. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
- la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
11. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

ART. 17 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e, in generale, delle altre finalità sopra indicate, l'autorizzato o il Supervisore provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Supervisore.

ART. 18 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Bitonto, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del raggio di registrazione delle stesse, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate, ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD, le informazioni cosiddette "minime" richieste dal medesimo RGPD, in conformità a quanto previsto dalle Guidelines n. 3/2019 dell'European Data Protection Board.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile, anche di notte o in condizioni di scarsa luminosità, all'utenza e deve riportare tutte le informazioni previste dall'informativa "breve" come previsto dalle Guidelines indicate nel comma precedente.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dai vincoli ambientali e paesaggistici a cui è soggetto il Comune di Bitonto, qualora il Titolare ritenga la collocazione dei cartelli una azione sproporzionata o eccedente rispetto alle finalità di informazione imposte dalla norma, quest'ultimo potrà valutare insieme al Comandante e al Responsabile della Protezione dei dati soluzioni alternative.
4. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa "completa", indicante tutte le informazioni previste dalla legge e contenente, tra le altre, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato; in particolare si farà riferimento agli artt. 13-14 del

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e all'art. 10 D.lgs. n. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

5. Il Comune di Bitonto si obbliga inoltre a comunicare tramite pubblicazione sul sito o alle parti interessate istanti ogni modifica all'impianto (es. incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione), per qualsiasi causa.
6. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso specifico di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati: il trattamento, in questo caso, deve comunque essere effettuato in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

ART. 19 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del Supervisore, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione di proroga all'interessato nei termini indicati dalla legge (se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi e nei casi previsti dalla legge, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Non è esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione (ex art. 16 Reg. UE 2016/679) in considerazione della natura dei dati trattati. Non è esercitabile, inoltre, il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 Reg. UE 2016/679).
 3. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), i), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
 5. Nell'esercizio dei diritti l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al Responsabile della Protezione dei dati anche mediante deposito della richiesta presso gli uffici, lettera raccomandata o posta elettronica; si dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni dall'istanza.
 7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 20 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da adeguate misure fisiche, tecniche, ed organizzative, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del RGPD, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono archiviati ai sensi e per gli effetti del precedente **art. 14, commi 4, 5, 6 e 7**, nella sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, e può accedervi solo ed esclusivamente il personale in Servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale.

3. Il Comandante impartisce idonee istruzioni, anche a mezzo dei dipendenti autorizzati, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli autorizzati andranno designati tra gli Ufficiali ed agenti in servizio presso le sale di controllo (la Centrale Operativa) e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Locale, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. La gestione degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p.
5. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
6. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
7. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, i predetti soggetti, designati autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
8. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
9. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
10. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

11. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

ART. 21 - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:
 - a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
 - c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative di Organi di ordine e sicurezza. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, è possibile utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" – indicante, tra l'altro, il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche convenzioni nonché misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle in precedenza individuate nei commi precedenti, quali:
 - adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo

- congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il Titolare del trattamento può effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

ART. 22 - UTILIZZO DI TELECAMERE MOBILI – FOTO-TRAPPOLE

1. La Polizia Locale di Bitonto, si avvale, qualora non risulta possibile o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi, di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l'utilizzo di telecamere mobili anche denominate "foto trappole", che dovranno essere contraddistinte da un numero seriale; tale numero dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
2. L'impianto potrà prevedere la visione diretta delle immagini rilevate dalle telecamere mobili di videosorveglianza tramite collegamento telematico protetto ed inviate a dispositivi specificamente predisposti in dotazione al Comandante e/o suoi delegati.
3. Le immagini non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al precedente articolo 3, ad eccezione delle fattispecie penali che possono emergere.
4. Le telecamere mobili di videosorveglianza anche denominate "foto trappole", utilizzate nell'ambito delle attività d'indagine previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689, sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani, animali, mezzi di trasporto o altro mezzo e fornite di un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip o inviare ad apparato dedicato le immagini in diretta. Una volta che il movimento dell'uomo, degli animali o dei veicoli viene rilevato, la telecamera digitale si attiverà e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate e/o invierà telematicamente le immagini ai dispositivi collegati.
5. La telecamera mobile di videosorveglianza dovrà essere correttamente posizionata per l'utilizzo esclusivo della raccolta di immagini pertinenti e non eccedenti, per il perseguimento delle finalità di accertamento degli illeciti, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese.

ART. 23 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI (BODYCAM)

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.
2. Le videocamere e le schede di memoria, di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale, che dovrà essere annotato in **apposito registro** recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione.
3. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna presso il Comando.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

ART. 24 - VIDEOSORVEGLIANZA CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DATI BIOMETRICI

1. Il Comune di Bitonto può avvalersi della "video content analysis" (anche detta analisi video intelligente) che costituisce un insieme di tecniche dell'intelligenza artificiale e della Computer Vision che consentono ad un calcolatore di analizzare un flusso video, allo scopo di comprenderne il contenuto e di annotarlo automaticamente senza l'intervento umano. I sistemi di analisi video possono richiamare l'attenzione dell'operatore quando avviene qualche evento specifico nella scena inquadrata dalla telecamera e permettono di ridurre i tempi della ricerca, offrendo all'operatore la possibilità di trovare solo quelle sequenze video che soddisfano alcuni criteri specificati dall'operatore stesso.

2. Inoltre, i sistemi che associano immagini a dati biometrici e quelli capaci di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli devono essere sottoposti a DPIA, poiché comportano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

ART. 25 – VIDEOSORVEGLIANZA MEDIANTE DRONI

1. I droni possono essere il segnale di una trasformazione fondamentale delle pratiche di contrasto, in particolare per quanto concerne il ruolo dei dati nell'orientare le azioni di contrasto, dal monitoraggio di un individuo alla definizione di obiettivi a partire dall'esame della quotidianità e delle attività di una popolazione specifica, in base a una sorveglianza continua.
2. I droni per finalità di polizia possono essere utilizzati solo se vi è una dimostrazione concreta della loro necessità e adeguatezza per le finalità da perseguire, previa esecuzione di una DPIA e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Enac dell'11 novembre 2019 nonché la circolare del 30 marzo 2020 n. 1054 del Ministero degli interni.
3. Per l'uso di droni equipaggiati di videocamere, il titolare del trattamento deve utilizzare disposizioni tecniche per il trattamento automatico delle immagini per mezzo di sfocature o di altri effetti grafici, al fine di evitare la raccolta di immagini di persone identificabili, laddove non siano necessarie. Ogni drone dovrà essere contraddistinto da un numero seriale che dovrà essere annotato in **apposito registro** recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del soggetto che firmerà la presa in carico e la restituzione.
4. La protezione dei dati deve essere inclusa nell'intero ciclo di vita del trattamento e sono da prevedere misure che impediscano la raccolta di dati **in precedenti zone di interdizione** al volo.
5. Per i droni equipaggiati di un sistema di riconoscimento delle immagini è opportuno prendere in considerazione la messa in atto di un meccanismo che faciliti l'esercizio dell'obiezione dell'interessato.
6. La sicurezza passa anche dalla criptazione delle comunicazioni durante la fase di trasmissione dei dati personali dal drone alla stazione di base.
7. È necessario trovare il modo più appropriato alla situazione specifica per informare le persone su cui il trattamento dei dati potrebbe avere un impatto: segnalazione con cartelli o pannelli informativi in caso di operazioni visive in una zona determinata; nel caso di eventi, informazione del pubblico per mezzo di social media, quotidiani, volantini o cartelloni; pubblicazione sistematica di informazioni chiare sul sito web istituzionale.
8. I droni devono essere il più possibile visibili e identificabili.

9. Se si affida invece il servizio a un operatore esterno, va stipulato il contratto di servizio ai sensi dell'art. 7 comma 3 **Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto - Ed. 3 dell'11 novembre 2019** dell'Ente Nazionale per l'Aviazione civile e va sottoscritto un accordo sulla protezione dei dati così come previsto dall'art. 28 RGPD.

ART. 26 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Comandante (o al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo e-mail indicato nell'Informativa), corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità ai fini della sua corretta identificazione.
2. Le richieste di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati saranno gestiti in coerenza con la relativa procedura interna¹.
3. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'interessato richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
4. Il Comandante sarà tenuto, previa identificazione dell'interessato, ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 27 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2-decies del D. Lgs. n. 196/03, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

Art. 28 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'automatica manleva del Titolare e la responsabilità personale del trasgressore, con la possibile applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 29 – COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bitonto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del D.Lgs. n. 196/03.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - MODIFICHE**

Art. 30 – TUTELA

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Supervisore.

Art. 31 – MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 32 – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL
POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO**

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:
 - acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
 - metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa;
 - assicurare la riservatezza dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza;
3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
4. In accordo con il Comune, e mediante la stipula di apposita convenzione i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune possono decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata

anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una control room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Locale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio ne comunica il nominativo al Comune.

5. Spetta poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

ART. 33 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 34 – RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 35 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Bitonto per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore, in assenza di una diversa disciplina contenuta nello Statuto comunale, il decimoquinto giorno successivo a quello di compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi);
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.